

EEMS S.p.A.

Sede in Cittaducale - RI

Via delle Scienze 5

Capitale sociale € 21.798.560

Iscritta al Registro delle Imprese di Rieti con codice fiscale 00822980579

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 giugno 2014 in prima convocazione

30 giugno 2014 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

*redatta ai sensi dell'art. 125 - ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni*

*e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.*

Punto n. 1

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete invitati, in sede di assemblea, a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2013. Siete inoltre invitati a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

Vi proponiamo, pertanto, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione società di revisione, ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ivi inclusa.

Vi proponiamo, infine, di rinviare a nuovo esercizio la perdita dell'esercizio pari ad Euro 9.514.954 conseguita da EEMS Italia S.p.A.

\*\*\*

Punto n. 2

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, illustrativa della Politica di Remunerazione della Società e della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Vi invitiamo ad approvare la prima Sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/10998.

\*\*\*

Punto n. 3

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, codice civile.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, convocata per il giorno 27 giugno 2014 in prima convocazione, verrà a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con delibera dall'Assemblea ordinaria in data 29 Aprile 2011.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata in carica; (iii) nomina del Consiglio Amministrazione; (iv)

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (v) alle deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari, ai sensi di legge e di statuto. In particolare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 11, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3 lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo, ovvero collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18775/2014) del capitale sociale.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 29 maggio 2014.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Le liste, corredate dei curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3 lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Viale delle Scienze n. 5, Cittaducale RI), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [eemsitalia spa@legalmail.it](mailto:eemsitalia spa@legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 29 maggio 2014. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il 6 giugno 2014.

*Si segnala che all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti stipulato fra la Società e le Banche Finanziatrici (si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 27 novembre 2013, 20 dicembre 2013 e 29 aprile 2014, reperibili sul sito internet [www.eems.com](http://www.eems.com)), l'articolo 16 dello Statuto è modificato in modo tale da attribuire ai titolari degli SFP il diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione (l'"Amministratore SFP") con le modalità indicate nel medesimo articolo dello Statuto. Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato dal Presidente dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria della Società. Resta inteso che, nel caso in cui i titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nei termini previsti dall'articolo 16 dello Statuto, tale restante Amministratore sarà nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti a norma di legge e di Statuto.*

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue:

- (a) ai sensi dell'Articolo 2351, comma 5, del codice civile, un componente indipendente verrà nominato dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati "*Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie*" (i "**Titolari degli SFP**"), con le modalità indicate nel Regolamento allegato al presente Statuto sub **(A)**, almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"**Amministratore SFP**").

Immediatamente dopo l'adozione della delibera di nomina dell'Amministratore SFP da parte dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP, il rappresentante comune dei Titolari SFP dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP di nomina dell'Amministratore SFP; (ii) la documentazione dalla quale risulti che l'Amministratore SFP ha accettato la carica; (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Amministratore SFP e gli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperti presso altre società; e (iv) la documentazione dalla quale risulti che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Amministratore SFP.

Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato dal Presidente dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria della Società.

Resta inteso che, nel caso in cui i Titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nel predetto termine di [5] ([cinque]) giorni, tale restante Amministratore sarà nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti a norma del presente Statuto;

- (b) qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione (ovvero di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano provveduto alla nomina dell'Amministratore SFP) avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.

I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i. come indicato dalle disposizioni che precedono un amministratore sarà l'Amministratore SFP, se nominato dai Titolari degli SFP in accordo alle disposizioni che precedono;

ii. nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno due; nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

iii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

iv. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (ii), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero: (x) di Amministratori da eleggere, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono; (y) di Amministratori da eleggere meno uno, nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista (e quindi con esclusione dell'Amministratore SFP) non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.

L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto

del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.

In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

\*\*\*

Punto n. 4

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo.

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, convocata per il giorno 27 giugno 2014, verrà a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale della Società, nominato con delibera dall'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2011.

Vi invitiamo pertanto a provvedere (i) alla nomina del Collegio Sindacale (ii) alle deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale mediante voto di lista, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti.

Devono essere presentate liste composte di sue sezioni, una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno tre anni. Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo, ovvero collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18775/2014) del capitale sociale.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La comunicazione comprovante la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 29 maggio 2014.

Le liste, corredate dei curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Viale delle Scienze n. 5, Cittaducale RI), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 29 maggio 2014. La Società è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui alle disposizioni di legge vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo". Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Nel caso in cui alla data del 29 maggio 2014 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.



Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro 2 giugno 2014.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora ad esito delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale nei suoi membri effettivi e/o supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista e alla stessa sezione secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Collegio Sindacale risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Milano, 29 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Bernardocchi